

## Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 22 gennaio - 26 maggio 2008, n. 13530

### Svolgimento del processo

Con citazione del 30 gennaio 2003 la XXXX S.n.c. chiese che il Tribunale di Trento condannasse il suo ex dipendente YYY al risarcimento dei danni che aveva causato ad un veicolo della Società guidato nell'espletamento delle sue mansioni.

Il giudice del Lavoro respinse la domanda. La domanda fu poi accolta dalla Corte d'Appello di Trento. Afferma il giudicante che l'incidente era avvenuto nel corso del rapporto di lavoro; e, poiché la violazione dell'art. 2103 cod. civ. non era stata eccepita, la legittimità od illegittimità dell'assegnazione della mansione di consegna della merce era irrilevante.

Il dipendente, essendo in possesso dell'abilitazione alla guida dell'autoveicolo affidatogli per il lavoro (fatto che escludeva la necessità di preventivo addestramento), avendo altre volte effettuato la consegna della merce, avendo accettato di eseguire il compito affidatogli, ed avendo avuto in consegna il mezzo, era responsabile del danno arrecato.

Poiché era onere dell'YYY provare che l'evento si era verificato senza sua colpa o per caso fortuito o per forza maggiore (prova che egli non aveva dato), la natura contrattuale od extracontrattuale della responsabilità datorile era irrilevante.

Per la cassazione di questa sentenza YYY propone ricorso, articolato in 5 motivi; la XXXX S.n.c. resiste con controricorso.

### Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. pro. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 nonché 2087 cod. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che:

1.a. il datore ha l'obbligo di porre il lavoratore in condizione di adempiere, ed in sicurezza, alla mansione assegnatagli;

1.b. nel caso in esame, non era stato considerato che egli non era addetto alla consegna della merce, e non aveva esperienza né aveva avuto addestramento nella guida del grosso automezzo poi affidatogli, e che egli aveva guidato su una strada particolarmente difficoltosa.

2. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che la materia in controversia è delineata non solo con il ricorso introduttivo, bensì con le deduzioni del resistente. Ed egli aveva dedotto di essere stato addetto al controllo del flusso e della giacenza delle merci: non alla relativa consegna.

Nella controversia assumeva pertanto rilievo anche la violazione dell'art. 2103 cod. civ., che egli aveva dedotto; deduzione che il giudicante aveva erroneamente negato.

3. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2104 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 e 116 cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che:

3.a. "il lavoratore risponde del danneggiamento della cosa affidatagli dal datore (per l'espletamento delle mansioni) a titolo di responsabilità contrattuale, e, in applicazione del principio dell'onere della prova, compete al datore di lavoro di provare che l'evento dannoso che ha pregiudicato la cosa consegnata sia da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza e sia in rapporto di derivazione causale da tale condotta";

3.b. il giudicante "ha affermato la mancanza della prova dell'assenza di responsabilità in capo all'YYY addirittura invertendo l'onere della prova; ha ritenuto provata la sua colpa e non provato il caso fortuito o la forza maggiore; il tutto non tenendo conto del principio dell'onere della prova";

3.c. adempiendo all'incarico affidatogli, aveva solo osservato un obbligo fondamentale della subordinazione (l'obbedienza), al cui adempimento egli non poteva sottrarsi.

4. Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., il ricorrente sostiene che, poiché la responsabilità del lavoratore nella determinazione del danno arrecato a cose affidategli dal datore ha natura contrattuale, l'affermazione della sentenza con cui si ritiene applicabile l'art. 2043 cod. civ. è erronea.

5. Con il quinto motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 90 cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che, poiché la domanda della Società per il risarcimento del danno da fermo tecnico era stata respinta, il giudicante avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese del giudizio.

6. I motivi del ricorso, che essendo interconnessi devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

7. Premesso che, nell'ipotesi di danno arrecato dal lavoratore subordinato al bene affidatogli dal datore per lo svolgimento della prestazione, la responsabilità del lavoratore ha natura contrattuale (e plurimis, Cass. 21 febbraio 1997 n. 6645; Cass. 23 agosto 2006 n. 18375), assume rilievo preliminare l'esame della censura relativa alla ripartizione dell'onere probatorio. Ed in ordine a questo onere è da osservare quanto segue.

7.a. Nella materia del rapporto di lavoro subordinato si afferma generalmente che è onere del datore provare la colpa del lavoratore e la relativa connessione causale con il danno (Cass. 23 agosto 2006 n. 18375 e giurisprudenza ivi citata; Cass. 8 gennaio 2000 n. 138; Cass. 11 dicembre 1999 n. 13891; Cass. 21 febbraio 1997 n. 6645; Cass. 11 dicembre 1991 n. 11107; 4 dicembre 1990 n. 11652; Cass. 12 febbraio 1979 n. 979).

7.b. Sul più generale piano dell'art. 1218 cod. civ. (in rapporti contrattuali estranei alla materia del lavoro subordinato), altra giurisprudenza tuttavia afferma (pacificamente) che è onere del debitore fornire la prova dell'assenza di colpa (Cass. 18 maggio 2007 n. 11583; Cass. 31 luglio 2006 n. 17306; Cass. 24 maggio 2006 n. 12362; Cass. 19 aprile 2006 n. 9085; Cass. 11 novembre 2005 n. 22894; Cass. 21 giugno 2004 n. 11488; Cass. 8 novembre 2002 n. 15712; Cass. 28 novembre 1998 n. 12093; Cass. 12 ottobre 1994 n. 1500; Cass. 5 aprile 1984 n. 2221); ed in non recente decisione si afferma anche che la colpa del debitore è fondata su una presunzione, che il debitore può negare con la prova contraria (Cass. 9 luglio 1984 n. 4020).

**7.c. Questo secondo indirizzo non è (integralmente) condivisibile. Il principio affermato sul più generale piano dell'art. 1218 cod. civ. (come indicato sub "8.a:") è da applicare anche nello specifico spazio del rapporto di lavoro subordinato, e, in questo ambito, nella particolare ipotesi di danno arrecato dal lavoratore al bene affidatogli dal datore per lo svolgimento della prestazione.**

8. Ed invero, nel rapporto di lavoro subordinato la diligenza espressamente prevista dall'art. 2104 cod. civ. (modalità che assume immanente ininterrotta presenza) è solo normativa specificazione di quanto (art. 1176 cod. civ.) è richiesto in ogni altro rapporto obbligatorio (ciò riconosce la stessa indicata giurisprudenza: e plurimis, Cass. 11 dicembre 1991 n. 11107). Ed il diverso regime probatorio in materia di lavoro subordinato non ha fondamento normativo.

In ogni rapporto obbligatorio, anche nel rapporto di lavoro subordinato, la diligenza non costituisce un'obbligazione a sé stante ed aggiuntiva nei confronti della prestazione: è solo la modalità con cui l'obbligazione (la prestazione) deve essere svolta. È la dovuta generale "cura" che (con gradazioni normativamente differenziate nei singoli rapporti) circonda e sostiene ed accompagna la prestazione: è l'impegno che la nonna giuridica esige dal debitore per il relativo svolgimento.

Quale modalità (normativamente richiesta), questa cura costituisce e delimita anche il terreno normativo dell'adempimento: lo spazio entro il quale si esige la prestazione. I limiti di questa cura sono anche i limiti entro i quali l'adempimento (della prestazione) è richiesto.

Oltre questi limiti, l'adempimento non è richiesto: pur nella materiale mancanza od inesattezza della prestazione, l'inadempimento (in via generale; al limite sono ipotesi di più rigorosa responsabilità: es., artt. 1785, 2051, 2052 cod. civ.) non sussiste.

9. Quando la prestazione lavorativa è da eseguire con un bene affidato dal datore, nella prestazione è iscritto anche l'uso del bene; cura richiesta al lavoratore è utilizzare il bene senza arrecare danni.

Il danno (causato dal lavoratore) è, di per sé, inadempimento. Il datore non ha tuttavia l'onere di provare che il danno al bene affidato per la prestazione (es., autocarro) sia stato causato dal lavoratore per mancanza di diligenza (inosservanza di leggi, regolamenti, norme di prudenza): fatti che sono spesso estranei alla sfera della datorile conoscibilità (per la "riferibilità" di questi fatti - e del conseguente onere probatorio - all'esclusiva "sfera d'azione del debitore", Cass. 21 giugno 2004 n. 11488, precedentemente riportata sub "8.a.").

Nell'indicata ipotesi, provati, da parte del datore, il danno (in cui assume consistenza lo stesso inadempimento, quale mancanza od inesattezza della prestazione) ed il rapporto di causalità fra il danno e la materiale (anche omissiva) condotta del lavoratore, il lavoratore ha l'onere di provare (per l'art. 2697 secondo comma cod. civ.) la negazione dell'inadempimento. È l'onere di provare che, pur essendovi quale mancanza od inesattezza della prestazione, egli ha avuto nello svolgimento della prestazione la necessaria cura richiesta dalla norma: e pertanto il dedotto "inadempimento" si colloca in uno spazio esterno ai normativi limiti dell'adempimento.

La valutazione di questa diligenza deve essere effettuata tenendo conto della natura e degli aspetti della prestazione (art. 2104 cod. civ.): la posizione del dipendente con riferimento alla sua qualifica professionale, alla natura delle incombenze specifiche affidategli ed ai correlati obblighi (anche in questo ambito, si concorda con l'affermazione della giurisprudenza precedentemente indicata sub "8.a.": e plurimis, Cass. 22 maggio 2000 n. 6664). Ciò è a dirsi anche in relazione alle condizioni di capacità e preparazione ed esperienza del lavoratore alle mansioni affidate.

10. È pertanto da affermare quanto segue.

**"Nella responsabilità contrattuale del lavoratore a causa di danni arrecati al bene affidatogli per lo svolgimento della prestazione, è onere del datore provare il danno ed il rapporto di causalità con la materiale (anche omissiva) condotta del lavoratore.**

**Ed è onere del lavoratore provare di aver adottato la diligenza normativamente richiesta. e, più in generale, la propria assenza di colpa.**

11. Nel caso in esame, è pacifico il danno. Ed il giudice, ritenendo che "competeva all'YYY l'onere di dimostrare che il danno si è verificato senza sua colpa", ha applicato l'indicato principio. Il ricorrente sostiene tuttavia l'inesistenza della propria colpa, in quanto il datore, in violazione dell'art. 2103 cod. civ., avrebbe modificato le sue mansioni, e gli avrebbe assegnato, senza preventiva adeguata istruzione ed in violazione dell'art. 2087 cod. civ., una mansione (guida d'un grosso automezzo su strada pericolosa) in cui egli era inesperto.

12. La disposizione dell'art. 2103 cod. civ. è diretta a tutelare il lavoratore nella conservazione delle mansioni (assegnate, od equivalenti o corrispondenti alla superiore acquisita categoria): non a limitare od escludere la diligenza cui il lavoratore è obbligato nello svolgimento delle sue mansioni.

Eguale è a dirsi per la disposizione dell'art. 2087 cod. civ., in quanto diretta a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.

La violazione di queste disposizioni da parte del datore non esclude, di per sé, l'obbligo del lavoratore di svolgere le sue mansioni con la diligenza normativamente richiesta (come previsto dall'art. 2104 cod. civ.). Questo obbligo è limitato solo nella misura in cui la diligenza necessaria alla prestazione richiesta si estenda in uno spazio esterno al terreno della prestazione dovuta (come precedentemente delineato sub "8").

Per le precedenti osservazioni e sulla base dell'indicato principio (sub 10), è onere del lavoratore provare di aver agito con la diligenza normativamente richiesta; e, in questo ambito, di non avere capacità preparazione ed esperienza adeguate.

Nel caso in esame, l'affermazione della sentenza, per cui l'affidamento (per la consegna di merci) della guida d'un autoveicolo a persona a tanto abilitata non esige specifico preventivo addestramento, essendo coerente con principi logici e giuridici, è insindacabile.

E la censura (sub "11"), anche nella parte che assume l'esistenza di oggettive condizioni idonee ad escludere la negligenza del lavoratore, oltre che (parzialmente) non autosufficiente, è complessivamente inconferente.

13. Normativo limite del potere discrezionale del giudicante nella disciplina delle spese del giudizio è solo la preclusione della condanna della parte totalmente vittoriosa (art. 91 cod. proc. civ.; e plurimis, Cass. 3 marzo 1994 n. 2124).

14. Nel caso in esame, premessa la correzione della motivazione (in ordine alla ritenuta irrilevanza, ai fini dell'onere probatorio, della natura contrattuale od extracontrattuale della responsabilità; ed in ordine alla ritenuta irrilevanza della dedotta violazione dell'art. 2103 cod. civ.), il ricorso deve essere respinto.

15. Le divergenti decisioni in sede di merito giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte respinge il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.